

TI_GERICHTE 60.2010.59 vom 30. Juli 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-07-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2010.59

FR: TI_GERICHTE 60.2010.59 du 30 juillet 2010

IT: TI_GERICHTE 60.2010.59 del 30 luglio 2010

Regeste

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

Volltext

Tessin Camera dei ricorsi penali 30.07.2010 60.2010.59 Tessin Camera dei ricorsi penali 30.07.2010 60.2010.59 Ticino Camera dei ricorsi penali 30.07.2010 60.2010.59

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

Incarto n. 60.2010.59 Lugano 30 luglio 2010 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull'istanza 16/17.2.2010 presentata da IS 1 IS 2 IS 3 IS 4 IS 5 tutti patr. da: PR 1 tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 13.10.2009 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. _____), un'indennità per ingiusto procedimento a' sensi degli art. 317 ss. CPP; richiamati gli scritti 23/25.2.2010 della Divisione della giustizia – che, in generale, si è rimessa alle osservazioni che avrebbe presentato il Ministero pubblico e, in particolare, ha contestato la tariffa di CHF 300.--/ora –, 24/25.2.2010 del giudice della Pretura penale e 1.3.2010 del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna – che, entrambi, hanno comunicato di rinunciare a presentare osservazioni rimettendosi al giudizio di questa Camera –; preso atto che, su richiesta 17.2.2010 di questa Camera, il 19/22.2.2010 il legale degli istanti ha fatto sapere che le spese di patrocinio non erano state coperte da assicurazioni o da terzi; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con distinti decreti 10.12.2008 il magistrato inquirente ha posto IS 1, IS 2, IS 3, IS 4 e IS 5 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuti colpevoli di sommossa (art. 260 cpv. 1 CP) “ per avere, a _____, in data 01.01.2007, partecipato ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro le cose, e meglio per avere partecipato ad una sedicente manifestazione di solidarietà nei confronti dei _____, nel corso della quale alcuni partecipanti hanno scritto graffiti su muri della struttura _____, causando un danno alla Repubblica e Cantone Ticino quantificato in fr. 774.40 (spese di pulitura) ”; che ha proposto la condanna di IS 1 alla pena pecuniaria di CHF 700.-- (dieci aliquote da CHF 70.--/aliquota) ed alla multa di CHF 300.--, di IS 2 alla pena pecuniaria di CHF 900.-- (dieci aliquote da CHF 90.--/aliquota) ed alla multa di CHF 300.--, di IS 3 alla pena pecuniaria di CHF 800.-- (dieci aliquote da CHF 80.--/aliquota) ed alla multa di CHF 300.--, di IS 4 alla pena pecuniaria di CHF 400.-- (dieci aliquote da CHF 40.--/aliquota) ed alla multa di CHF 200.-- e di IS 5 alla pena pecuniaria di CHF 300.-- (dieci aliquote da CHF 30.--/aliquota) ed alla multa di CHF 200.-- (pene tutte sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni); che ha inoltre proposto la loro condanna al versamento alla parte civile Stato della Repubblica e del Cantone Ticino,

in solido, dell'importo di CHF 774.40 a titolo di risarcimento ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese [DA _____ (IS 1), DA _____ (IS 2), DA _____ (IS 3), DA _____ (IS 4), DA _____ (IS 5)]; che essi hanno tempestivamente interposto opposizione ai rispettivi decreti di accusa (scritto 22/23.12.2008 di IS 1; scritto 24/29.12.2008 di IS 2; scritto 24/29.12.2008 di IS 3; scritto 30/31.12.2008 di IS 4; scritto 23/24.12.2008 di IS 5); che il 13.10.2009 il giudice della Pretura penale ha prosciolto gli accusati dall'imputazione (inc. _____); che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, IS 2, IS 3, IS 4 e IS 5 chiedono, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versare loro, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l'importo di CHF 5'816.95, oltre interessi, per spese legali; che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.); che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota d'onorario al principio regolamentato all'art. 15a cpv. 2 LAVv, in vigore dall'1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l'art. 8 TOA; che giusta l'art. 15a cpv. 2 LAVv per la determinazione dell'onorario l'avvocato ha riguardo alla complessità ed all'importanza del caso, al valore ed all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito ed alla sua prevedibilità; che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore; che, in altre parole, l'onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso; che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l'abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell'ambito dell'istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell'11.8.2008, considerando 3.3.2)]; che gli istanti postulano la rifusione della nota professionale del loro patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 5'816.95 [di cui CHF 5'150.-- di onorario (17 ore e 10 min a CHF 300.--/ora), CHF 256.10 di spese e CHF 410.85 di IVA (doc. 5)], oltre interessi; che la fattispecie non presentava particolari difficoltà di fatto e/o di diritto in capo sia alla preparazione del processo sia al dibattimento stesso, da esigere un aumento del citato importo, come si evince dalla lettura della sentenza 13.10.2009 (inc. _____), che ben evidenzia l'assenza (manifesta) dei presupposti del reato ipotizzato; che, in queste circostanze, la tariffa oraria di CHF 300.--/ora non è conforme ai suddetti principi: il fatto che le parti abbiano concordato detta tariffa non implica che possa / debba essere rifusa da questa Camera, che al caso concreto applicherà quindi l'usuale tariffa di CHF 250.--/ora;

che per la medesima ragione si deve ritenere eccessivo il dispendio orario esposto dal legale (che ha assunto il mandato dopo l'emanazione dei decreti di accusa e che ha sostanzialmente assistito gli istanti nella preparazione del processo e nel dibattimento) con riferimento allo studio della fattispecie / alla preparazione del processo (540 min, ovvero 9 ore) [prestazioni di data 24.2.2009, 18.3.2009, 11.10.2009 e 12.10.2009]; che dal verbale di dibattimento risulta che esso si è aperto alle ore 9.15 e si è riaperto, per la motivazione e per la lettura del dispositivo, alle ore 12.30: il dispendio orario di 320 min (5 ore e 20 min) indicato nella nota professionale per trasferta / processo appare dunque eccessivo; che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126); che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità; che – tutto ciò considerato – si giustifica riconoscere un onorario pari a 14 ore e 35 min (875 min) a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 3'645.85, di cui 420 min (7 ore) inerenti l'esame degli atti / la preparazione del dibattimento e 285 min [4 ore e 45 min] (compresa la trasferta _____) inerenti il processo, per il resto ammesso come esposto; che giusta l'art. 3 cpv. 2 lit. b TOA l'avvocato ha diritto al rimborso dell'importo di CHF 5.-- per ogni pagina originale, inclusa la copia per l'incarto, somma che questa Camera continua a riconoscere anche dopo l'abrogazione della TOA (1.1.2008); che non sono pertanto ammesse le spese concernenti le fotocopie degli scritti, già comprese a' sensi del predetto disposto; che le spese sono di conseguenza approvate in CHF 210.10; che l'IVA ammonta a CHF 293.05; che ai qui istanti è rifiuto, a titolo di spese legali, l'importo complessivo di CHF 4'149.--, oltre interessi dall'1.3.2010, come postulato; che protestano le ripetibili; che – nella commisurazione dell'onorario relativo alla formulazione dell'istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all'art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame; che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari; che l'onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie; che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell'istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 600.--, comprendente onorario, spese ed IVA; che agli istanti – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l'importo complessivo di CHF 4'749.--, di cui CHF 4'149.--, oltre interessi, per spese legali e CHF 600.-- per ripetibili; che giusta l'art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l'indennità dell'accusato prosciolto e l'indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell'art. 14 LTG e nell'art. 17 LTG; che la tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--, sono poste – in solido – a carico dei qui istanti, parzialmente soccombenti, in ragione di CHF 50.--. Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza 13.10.2009 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. _____), rifonderà complessivamente a IS 1, _____, _____, a IS 2, _____, _____, a IS 3, _____, _____, a IS 4, _____, _____, ed a IS 5, _____, _____, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 4'749.--, oltre interessi del 5% su CHF 4'149.-- dall'1.3.2010. 2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--, sono poste – in solido – a carico di IS 1, _____, _____, di IS 2, _____, _____, di IS 3, _____, _____, di IS 4,

_____, _____, e di IS 5, _____, _____, in ragione di CHF 50.--.

3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell'oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF. 4. Intimazione : per conoscenza: Per la Camera dei ricorsi penali II
presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.